



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 113 del 20/12/2023

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE - AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:15** nel Palazzo comunale, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**, a seguito di inviti regolarmente recapitati ai Sigg.:

BORTOLOTTI PIETRO	SINDACO	Presente
NICOLI ROSSANO	ASSESSORE	Presente
GOZZI ANNA	ASSESSORE	Presente
MADEO VINCENZO	ASSESSORE	Assente
POLI CHIARA	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 4

Assenti n. 1

Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.

Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE - AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 - ANNO 2024.

La GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/04/2023 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio finanziario 2022;
- in data 28/07/2023 è stato presentato al Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026 (deliberazione n. 13 del 28/07/2023);
- in data 04/12/2023 sono stati presentati al Consiglio Comunale lo schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026, la nota integrativa e la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione semplificato 2024/2026 (deliberazione n. 20 del 04/12/2023);
- con deliberazione di Consiglio Comunale del 20/12/2023, di cui alla proposta n. 577/2023, è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026, i relativi allegati e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;

Visto l'art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cosiddetto TUEL), il quale disciplina il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, prevedendo:

- al comma 1, che il tesoriere, su richiesta dell'ente, corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
- al comma 2, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210, che regola la gestione del servizio di tesoreria;

Visto, altresì, il comma 2-bis dell'art. 222 del TUEL, che recita testualmente: "Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246 del TUEL, che abbiano adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, del TUEL e che si trovino in condizione di grave indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo è elevato a cinque dodicesimi fino al raggiungimento dell'equilibrio di cui all'articolo 259 del TUEL e comunque per non oltre cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. E' fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali che internazionali";

Preso atto che l'art. 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'art. 1, comma 782, della legge n. 197/2022, dispone, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi solo fino all'anno 2025;

Richiamato l'art. 195 del TUEL, che regola le modalità di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell'ente per pagare

spese correnti, prevedendo:

- al comma 1, che gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, del TUEL possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d), del TUEL per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222 del TUEL; e che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria;
- al comma 2, che l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, del TUEL e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;
- al comma 3, che il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria; che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti; e che la ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;
- al comma 4, che gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 del TUEL possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni;

Considerato, pertanto, necessario autorizzare il Tesoriere comunale ad utilizzare, in termini di cassa, le entrate comunali aventi specifica destinazione per finanziare spese correnti, in via prioritaria rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, così come previsto dall'art. 195 del TUEL;

Dato atto che il gettito dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio 2022, come da Rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 18/04/2023, è il seguente:

Titolo 1	€uro 1.315.107,32
Titolo 2	€uro 205.972,51
Titolo 3	€uro 344.383,21
Totale	€uro 1.865.463,04

come risulta dal documento allegato (estratto del "Rendiconto dell'esercizio 2022"), e che, pertanto, sulla base dei dati accertati, può essere richiesta, in caso di necessità, alla Tesoreria comunale un'anticipazione di cassa pari ai 5/12 delle entrate suddette, ossia fino ad €uro 777.276,27, importo arrotondato ad €uro 777.276,00;

Precisato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2024/2026 si è tenuto conto, per l'esercizio 2024, dell'importo di €uro 777.276,00, a titolo di anticipazione di tesoreria, prevedendo gli stanziamenti necessari al fine della contabilizzazione delle relative operazioni, in caso di ricorso alla stessa;

Vista la convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria comunale da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., codice fiscale/partita IVA 00884060526, con sede sociale a Siena (SI), in Piazza Salimbeni, n. 3;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.ii.;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Regolamento di contabilità comunale armonizzata;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Con votazione favorevole ed unanime

delibera

1) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2024, calcolato sulla base delle entrate accertate nell'anno 2022, afferenti i primi tre titoli del bilancio, come da Rendiconto approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 18/04/2023, è pari ad Euro 777.276,00, come dettagliato in premessa;

2) Di autorizzare per l'anno 2024, secondo quanto previsto dall'art. 195 del D.Lgs. 267/2000, l'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lett. d), del TUEL per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 del TUEL;

3) Di notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale – Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.;

Dopodiché, valutata l'urgenza di dare attuazione al dispositivo della presente deliberazione al fine di consentirne l'applicabilità dal mese di gennaio 2024,

delibera

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata votazione favorevole ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Verbale seduta n. **35** del **20.12.2023**

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA